

Pubblicato il 21/01/2026

N. 00496/2026REG.PROV.COLL.

N. 09527/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9527 del 2025, proposto da Arera Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Ecotecnica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Annarita Marasco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ager - Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, Comune di Porto Cesareo, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (sezione prima) n. 03646/2025, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ecotecnica S.r.l.;

Visto l'art. 60 c.p.a.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il Cons. Carmelina Addesso e uditi per le parti l'avvocato Luigi Quinto in sostituzione dell'avvocato Annarita Marasco e l'avvocato dello Stato Giuseppe Greco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'oggetto del giudizio è il silenzio serbato da Arera nel procedimento per l'approvazione dell'aggiornamento 2024/2025 del PEF relativo al Comune di Porto Cesareo, validato da AGER Puglia (Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, in qualità di ETC) con determina n. 152 del 7 giugno 2024 e trasmesso in pari data all'Autorità.

2. Con sentenza in epigrafe indicata il T.a.r. per la Lombardia, sezione prima, accoglieva il ricorso proposto da Ecotecnica s.r.l., gestore del servizio di igiene urbana nel Comune sopra indicato, dichiarando l'illegittimità del silenzio serbato da Arera a fronte dell'obbligo di concludere il procedimento di approvazione dell'aggiornamento del PEF validato e ordinando ad Arera di concluderlo con un provvedimento espresso entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento, il T.a.r. nominava, ai sensi dell'art. 117 comma 3, c.p.a, quale Commissario ad acta il Rettore p.t. dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, con facoltà di delega in favore di un professore, o ricercatore a tempo indeterminato, afferente al Settore disciplinare in cui rientra la materia della regolazione tariffaria del servizio di gestione di igiene urbana.

3. Arera ha interposto appello, corredato da istanza cautelare, articolando due motivi di gravame con cui, previa ricostruzione del quadro normativo, deduce:

I. Violazione e/o falsa applicazione dall'articolo 1, comma 527, l. n. 205 del 2017; violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 26, d.lgs. 201 del 2022; violazione e falsa applicazione della deliberazione ARERA 363/2021/R/rif, articoli 7 e 8: improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse a fronte di quanto stabilito dalla deliberazione 409/2025/R/rif .

II. In via subordinata: violazione e/o falsa applicazione dall'articolo 1, comma 527, l. n. 205 del 2017; violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 26, d.lgs. 201 del 2022; violazione e falsa applicazione della deliberazione ARERA 363/2021/R/rif, articoli 7 e 8: improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse a fronte del riesame della predisposizione tariffaria disposto da AGER.

4. Si è costituita in resistenza la società appellata.

5. In vista dell'udienza di trattazione, Arera ha depositato la delibera 591/2025/R/rif del 30 dicembre 2025 con cui ha concluso con esito negativo il procedimento di approvazione per tutti gli ambiti tariffari indicati nell'allegato A alla delibera medesima, tra cui quello per cui è causa. Per tale ragione, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, l'improcedibilità dell'appello.

6. Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026, previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Osserva il Collegio che l'adozione, da parte dell'Autorità, del provvedimento definitivo di non approvazione dell'atto di validazione dell'ETC determina la cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dell'appello.

8. Sussistono giustificati motivi, in ragione della complessità della vicenda e del suo sviluppo procedimentale, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Oberdan Forlenza, Presidente

Francesco Frigida, Consigliere

Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore

Maria Stella Boscarino, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Carmelina Addesso

Oberdan Forlenza

IL SEGRETARIO